



Soggetti interessati: Tesserati LND (atleti, allenatori, giudici di gara, commissari, dirigenti, collaboratori amministrativi)



2



Oggetto: Indennità, rimborsi spese, premi e compensi





Qualificazione ai fini fiscali:

Redditi diversi (art. 67, comma 1, lettera m, DPR 22/12/1986 n. 917):

Sono redditi diversi se non costituiscono redditi di capitale ovvero se non sono conseguiti nell'esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice, ne' in relazione alla qualità di lavoratore dipendente:

(...)

m) le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati ai direttori artistici ed ai collaboratori tecnici per prestazioni di natura non professionale da parte di cori, bande musicali e filo-drammatiche che perseguono finalità dilettantistiche, e quelli erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, dall'Unione Nazionale per l'Incremento delle Razze Equine (UNIRE), dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto. Tale disposizione si applica anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche.







La norma illustrata, per essere correttamente applicata, introduce due requisiti;

Requisito oggettivo: esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche da parte dei soggetti indicati;

Requisito soggettivo: i compensi corrisposti non devono essere conseguiti nell'esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice, ne' in relazione alla qualità di lavoratore dipendente.



5



NOTA: Nelle parole "esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche" contenute nell'articolo 67, comma 1, lettera m), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono ricomprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica (art. 35, comma 5, D.L. 30/12/2008, n. 207).





Trattamento fiscale:

1) Le indennità, i rimborsi forfettari, i premi e i compensi di cui alla lettera m) del comma 1 dell'articolo 81 non concorrono a formare il reddito per un importo non superiore complessivamente nel periodo d'imposta a 7.500 euro. Non concorrono, altresì, a formare il reddito i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale (art. 69, comma 2, DPR 22/12/1986 n. 917)





- 2) Sulla parte eccedente l'importo di € 7500,00 e fino a € 28.158,28 le società e gli enti eroganti operano, con obbligo di rivalsa, una ritenuta IRPEF <u>a titolo di imposta</u> nella misura fissata per il primo scaglione di reddito (attualmente pari al 23%), maggiorata delle addizionali regionali e comunali (art. 25 Legge 13/05/1999, n. 133);
- 3) Sulla parte eccedente € 28.158,28 le società e gli enti eroganti operano, con obbligo di rivalsa, una ritenuta IRPEF <u>a titolo di acconto</u> nella misura fissata per il primo scaglione di reddito (attualmente pari al 23%), maggiorata delle addizionali regionali e comunali (art. 25 Legge 13/05/1999, n. 133).





ATTENZIONE: nei limiti finora illustrati di compenso vanno inclusi tutti i redditi percepiti per attività sportive dilettantistiche.

In altre parole nel caso in cui, cumulando più prestazioni rese da più enti o A.S.D. il percipiente arrivi a superare la franchigia di € 7500,00 questi deve fornire al soggetto erogante una autocertificazione dei redditi complessivamente percepiti per prestazioni sportive dilettantistiche, in modo tale che l'erogante applichi sul compenso la giusta ritenuta IRPEF.





Nel caso in cui il singolo compenso ricevuto sia superiore a € 77,47 sulla notula di percezione rilasciata (impropriamente detta "ricevuta fiscale"), il percipiente deve applicare la marca da bollo da € 1,81.





IMPORTANTE: i suddetti redditi non sono soggetti ad alcun obbligo previdenziale o assicurativo

(Circolari Inps n. 32 del 7 febbraio 2001, n. 42 del 26 febbraio 2003 e n. 9 del 22 gennaio 2004; Circolare Inail n. 22 del 18 marzo 2004)





IMPORTANTE: i pagamenti di importo superiore a € 516,56 devono essere obbligatoriamente effettuati tramite conti correnti bancari o postali a loro intestati ovvero secondo altre modalità idonee consentire all'amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli (art. 25 comma 5 della legge 13 maggio 1999 n. 133).

